

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DI STEFANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 12/12/2024

### FATTO

Con ricorso pervenuto il 25.09.2024, il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 48, un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio sottoscritto nel 2018. Chiede all'ABF di disporre il rimborso dell'importo complessivo di € 1.326,48, oltre interessi dal reclamo, corrispondente alla quota non maturata delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione creditizia. Chiede anche il rimborso degli € 196,22, pagati a titolo di commissione di estinzione anticipata e quello delle spese per l'assistenza professionale, che quantifica in € 200,00.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Afferma che la Corte di Giustizia UE, nella sentenza *UBA*, ha attuato un *overruling* tacito della sentenza *Lexitor*, affermando che il diritto alla riduzione del costo totale del credito, in caso di estinzione anticipata, *“non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore a favore sia del creditore che dei terzi per prestazioni che siano già state eseguite integralmente al momento del rimborso anticipato”*. Il consumatore otterrebbe, infatti, un arricchimento privo di giusta causa qualora beneficiasse delle prestazioni svolte dal soggetto finanziatore nella fase genetica del contratto (come le attività di istruttoria), senza però pagare alcun relativo corrispettivo.



Devono, dunque, essere esclusi dalla riduzione i costi *upfront*, il cui rimborso non avrebbe alcuna giustificazione causale, perché, nel caso della cessione del quinto dello stipendio, i costi non dipendenti dalla durata del contratto non devono in ogni caso essere restituiti. A questo tipo di finanziamento si applica, infatti, la disciplina speciale ex. DPR 180/50 e, in particolare, l'art. 6-bis, il quale prevede la rimborsabilità solo dei costi dipendenti dalla durata del contratto e non di quelli fissi. Le "spese di istruttoria" fanno riferimento all'attività di pre-analisi, volta a valutare l'esistenza dei requisiti minimi previsti normativamente per la concessione del finanziamento. Tale attività genera dunque spese di natura non ricorrente a carico del cliente, effettuate precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito, pertanto non retrocedibili.

Non vi sono somme da retrocedere a titolo di rimborso della rate versate in eccedenza, successivamente all'estinzione anticipata del relativo finanziamento e non è dovuto il rimborso (le cui ragioni il ricorrente non motiva) della penale di estinzione, avendo il cliente estinto anticipatamente il rapporto alla rata n.48 ed essendo la durata residua del rapporto superiore ad un anno, risulta corretto il compenso applicato nel limite dell'1% del capitale residuo in sede di conteggio estintivo. Contesta, infine, la richiesta di rimborso delle spese legali, tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato il suo carattere seriale.

## DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento stipulato nel 2018 ed estinto anticipatamente nel 2022.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte". Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

*Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front,*



avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che “Si deve allora concludere che, prima dell’intervento legislativo del 2021, l’interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall’ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell’entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che “il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*” e che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l’art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Nel caso di specie, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, le spese di istruttoria hanno natura *upfront*; lo stesso dicasi per le commissioni di intermediazione creditizia, dal momento che dal documento di conferimento dell’incarico, depositato dall’intermediario, emerge che le attività poste in essere sono circoscritte alla fase preliminare rispetto all’erogazione del finanziamento.

In base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, il Collegio ritiene che a questo spetti il rimborso delle somme risultanti dalla seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale dal reclamo.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	4,85%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	38,45%							
Commissione Intermediazione Creditizia				1.570,80 €	Up front	Curva degli interessi	603,97 €		603,97 €
Spese di Istruttoria				640,00 €	Up front	Curva degli interessi	246,08 €		246,08 €
Totale									850,05 €

Il ricorrente chiede anche il rimborso delle commissioni di estinzione, affermando che l’intermediario non ha specificato le spese che la giustificano.

La domanda non può essere accolta. In merito, si ricorda che l’art. 125-sexies TUB prevede che:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*“2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo ed oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto.*

*3. L'indennizzo di cui al comma 2 non è dovuto:*

- a) se il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;*
- b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;*
- c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;*
- d) se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro”.*

Nel caso di specie, si osserva che:

- la vita residua del contratto è superiore a un anno;
- non sembrerebbero sussistere ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 3.

In particolare, quanto alla valutazione della sussistenza della causa di esclusione di cui alla lett. d), si osserva che l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro, soglia al di sotto della quale l'art. 125-sexies, comma 3, lett. d) esclude l'indennizzo stesso. Il ricorrente non pare formulare specifiche allegazioni in ordine al carattere ingiustificato dell'addebito. In merito alla quantificazione della penale di estinzione anticipata, si osserva che dal conteggio estintivo emerge che la commissione di estinzione applicata corrisponde all'1% del finanziamento.

Si rammenta che il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 5909/20, ha espresso il seguente principio di diritto: *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”.* Lo stesso Collegio di Coordinamento ha espresso anche il seguente principio di diritto nella decisione n. 11679/21: *“l'espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”.*

Il ricorrente non ha contestato i criteri di calcolo.

Non si accoglie la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, non proposta con il reclamo, in quanto la controversia ha natura seriale.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 850,05, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI